

## AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO SUPERFICIALE

(approvato con Determinazione del dirigente sezione difesa del suolo e rischio sismico 25 luglio 2024, n. 104, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 1° agosto 2024)

### FAQ (agg. 23/12/24)

**DOMANDA N.1:** Con riferimento all'avviso in oggetto, visto l'art.5.1 dello stesso, si chiede se sia ammissibile una istanza di contributo per un'opera coerente con le finalità dell'avviso avente quadro economico di € 6.300.000 di cui € 5.000.000 da richiedere quale contributo regionale ed € 1.300.000 di cofinanziamento comunale.

**RISPOSTA:** L'Avviso in oggetto al punto 5.1 recita testualmente che "l'importo progettuale, rappresentato dall'entità del contributo pubblico a valere sul PR Puglia 2021-2027 e dall'eventuale quota di risorse aggiuntive stanziata dal Soggetto proponente in termini di cofinanziamento delle spese ammissibili, non potrà essere inferiore a € 500.000,00 e non superiore ad € 5.000.000,00." Pertanto, non è considerata ammissibile un'istanza di partecipazione all'Avviso che abbia un quadro economico complessivo superiore a € 5.000.000,00.

-----

**DOMANDA N.2:** Per presentare istanza di partecipazione all'Avviso, è possibile inoltrare il Progetto e relativi allegati (richiesti al paragrafo 7.3, lettera c) dell'Avviso) tramite un link da cui scaricarli?

**RISPOSTA:** Al fine di cristallizzare nel tempo l'invio e mantenere piena riferibilità di tutti i documenti trasmessi "*L'istanza di partecipazione all'Avviso, corredata da tutta la documentazione di cui al successivo paragrafo 7.3, deve essere presentata, dal Soggetto proponente, **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata***", a pena di inammissibilità (rif: paragrafo 7.2 dell'Avviso).

Si rammenta che "*nel caso in cui l'istanza di partecipazione all'Avviso, completa dei relativi allegati, sia di dimensioni tali da non consentire l'invio con un unico messaggio PEC, il Soggetto proponente dovrà effettuare più invii, suddividendo la documentazione in più messaggi PEC, con indicazione per ciascuno di essi della relativa numerazione in ordine consequenziale (es. 1 per il primo invio, 2 per il secondo, ..., n con indicazione che trattasi di ultimo invio)*".

-----

**DOMANDA N.3:** Con riferimento all'Avviso in oggetto, qualora il territorio comunale sia caratterizzato dalla presenza di perimetrazioni di rischio idraulico, si chiede se sia possibile suddividere il progetto generale di mitigazione del rischio idraulico in più progetti "stralcio" di importo complessivo non superiore ai 5 milioni di euro.

**RISPOSTA:** Relativamente alla possibilità di suddividere il progetto generale in più progetti "stralcio" di importo complessivo non superiore ai 5 milioni di euro si fa presente che l'ultimo capoverso dell'art. 6 dell'Avviso recita testualmente "*Non saranno altresì ammissibili gli interventi che seppur proposti da soggetti differenti o, comunque, nell'ambito di differenti istanze di partecipazione al presente*

*Avviso, riguardano stesso tratto o porzione di corpo idrico (corso d'acqua, canale di difesa, lago)."*  
Pertanto, gli stralci del progetto devono riguardare tratti diversi del corpo idrico.

-----

**DOMANDA N.4:** Con riferimento all'Avviso in oggetto, si chiede se sia possibile presentare un'istanza di contributo per un progetto in aree "non mappate" da cartografia PAI o PGRA, in presenza di reticolo idrografico (artt. 6 e 10 delle NTA del PAI Puglia), il cui rischio idraulico è determinato mediante specifici studi idrologici-idraulici, redatti dall'Ente proponente secondo le metodologie definite nel PAI Puglia.

**RISPOSTA:** Per quanto concerne la possibilità di presentare un'istanza di contributo per un progetto in aree "non mappate da cartografia PAI o PGRA" si rimanda a quanto specificato al punto C1 della griglia di valutazione (art. 8.2.3 dell'Avviso) ovvero *"In caso di interventi ubicati in area "non studiata" troveranno applicazione le norme d'uso dei PAI vigenti e le relative metodologie di classificazione del rischio."* E' comunque facoltà dell' Ente di redigere studi idrologici-idraulici.

-----

**DOMANDA N.5:** Con riferimento all'Avviso in oggetto, per la valutazione dei punteggi indicati nella griglia di cui all'art. 8.2.3 dell'avviso, relativamente al punto C.1 – "Intensità di rischio associato all'area di intervento", il livello di rischio (da R1 a R4) è da intendersi relativo alla sola pericolosità idraulica o anche alla pericolosità geomorfologica come definitiva dalle Norme tecniche dell'Autorità di Bacino competente? Essendo il territorio comunale privo di aree perimetrate a rischio idraulico dal PAI o PGRA, mentre sono presenti aree a Rischio di natura geomorfologica lungo il tratto interessato.

**RISPOSTA:** Con riferimento al quesito esposto con Vs. nota trasmessa a mezzo pec del 13-11-2024, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 0558653 del 14-11-2024, si fa presente che l'Avviso in oggetto al punto 3 recita testualmente che *"l'Avviso, adottato a valere sull'Azione 2.5 "Interventi per la prevenzione dei rischi e l'adattamento climatico", sub-Azione 2.5.3 - Miglioramento dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico superficiale del PR Puglia 2021-2027, sostiene, dunque, azioni finalizzate alla salvaguardia del territorio per preservare, dai pericoli originati dal rischio idraulico ed idrogeologico, le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, in coerenza con le Direttive europee di settore, nonché con le indicazioni e le priorità definite nei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico, di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 152/2006 e nel Piano di gestione del rischio di alluvioni, di cui al D.Lgs. n. 49/2010, approvati dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, contribuendo altresì alla valorizzazione dell'indicatore di output "RCO25 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni" ed all'indicatore di risultato RCR 35 "Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni del Programma PR 2021-2027 della Regione Puglia";* così definendo, pertanto, precipuamente, in combinato disposto con quanto riportato al successivo punto 6 "tipologia di interventi", le finalità e l'ambito di applicazione delle proposte progettuali candidabili.

-----

**DOMANDA N.6:** ai fini del possesso dei requisiti di ammissibilità al bando è possibile presentare un Progetto di livello Definitivo redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 già verificato e approvato, per il quale è stato già scontato procedimento di VIA Regionale?

**RISPOSTA:** E' necessaria la riapprovazione del progetto equivalente, in linea tecnica e per le finalità di partecipazione all'Avviso in oggetto, al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 6, comma 7, dell'Allegato I.7 del medesimo Decreto).

-----

**DOMANDA N.7:** Il progetto che si intende candidare è stato redatto con il prezzario di riferimento (Regione Puglia) antecedente al 2024; per cui si chiede se è ammissibile comunque partecipare all'avviso contemplando in maniera forfettaria una percentuale in più dei lavori per adeguarla quanto più al prezzario 2024 Regione Puglia, rimanendo inalterato il computo metrico che nella fase successiva di progettazione esecutiva verrà allineato al prezzario vigente.

**RISPOSTA:** In ragione della necessità di riapprovazione del progetto già esposta nella risposta al precedente quesito, è necessario aggiornare il computo metrico estimativo ai nuovi prezzi o, in subordine, predisporre l'aggiornamento ai nuovi prezzi per macro categorie del costo complessivo dell'intervento, integrando il progetto in argomento con tale nuovo elaborato.

-----

**DOMANDA N.8:** L'iniziativa che si intende candidare riguarderà la sola esecuzione lavori (lavori, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudatore, spese per gara lavori) in quanto sia la progettazione definitiva che esecutiva (elaborata ai sensi del D. Lgs 50/2016) hanno avuto accesso a contributi ministeriali (Fondo progettazione); tuttavia al momento l'ente richiedente è in possesso del solo progetto definitivo, rimanendo inteso che qualora l'intervento si ritenesse ammissibile a finanziamento, si provvederà a riallineare il progetto esecutivo alle disposizioni normative attualmente vigenti (D. Lgs 36/2023). In nessun caso il finanziato richiesto per l'attuazione del progetto coprirà costi relativi alla fase di progettazione definitiva ed esecutiva, rimanendo esclusa ogni eventualità di doppio finanziamento.

**RISPOSTA:** Come esplicitato si ribadisce quanto riportato al p.to 9.2 dell'Avviso ovvero il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico.

-----

**DOMANDA N.9:** Un Comune ha inoltrato formale richiesta per sapere se vi fossero le condizioni atte a candidare un progetto Definitivo (provvisto di cod. Rendis) inerente interventi di sistemazione idraulica a finanziamento regionale sull'Avviso in oggetto; inoltrando altresì il link per il download degli elaborati progettuali.

**RISPOSTA:** Si rappresenta che non è accoglibile la richiesta della verifica preventiva della "sussistenza delle condizioni atte a candidare il suddetto progetto" in quanto attività strettamente di competenza della Commissione di valutazione di cui al punto 8 dell'Avviso in oggetto.

Ad ogni buon conto si rappresenta che:

- nel rispetto della disciplina di cui all'Avviso, in sede di valutazione potranno essere considerati ammissibili esclusivamente gli interventi coerenti con le specifiche finalità della sub-azione 2.5.3 denominata "Miglioramento dell'efficienza idraulica del reticolo idrografico superficiale";
- esiste all'interno della medesima Azione 2.5 la sub-Azione 2.5.1 denominata "Interventi di contrasto al dissesto idrogeologico", per la quale sono in fase di avvio le operazioni di selezione, le cui modalità saranno rese note attraverso i canali istituzionali.

Si ribadisce, infine, quanto riportato al p.to 9.2 dell'Avviso ovvero il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico.

-----

**DOMANDA N.10:** In merito al punto n. 6 del bando (tipologia interventi), è possibile demolire e ricostruire un attraversamento in cemento armato, nel caso in cui, la capacità di deflusso dell'attraversamento di fatto sia sottodimensionata? La domanda scaturisce dal fatto che sul bando sono dichiarati inammissibili gli interventi che prevedono la cementificazione lungo gli alvei dei corpi idrici. Naturalmente la sostituzione di un attraversamento esistente non dovrebbe comportare nuove opere di cementificazione lungo il canale, se non solamente nel punto di ricostruzione.

**RISPOSTA:** Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti, si fa presente che il punto 6 dell'Avviso recita che "le proposte progettuali candidabili a valere sul presente Avviso dovranno contemplare interventi volti al miglioramento della officiosità idraulica, [...] al ripristino della naturalità di canali e corsi d'acqua".

Il medesimo punto 6:

- riporta un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli interventi ammissibili che prevede espressamente la rimozione di ostacoli in alveo;
- esplicita, inoltre, che non saranno considerati ammissibili interventi che prevedono opere di artificializzazione.

Pertanto, fermo restando che l'esame del progetto da candidare sarà attività strettamente di competenza della Commissione di valutazione, si ritiene opportuno chiarire che non è possibile finanziare opere puntuali e che, per quanto riportato ai punti precedenti, la proposta progettuale dovrà garantire, ad intervento concluso, l'effettiva rimozione degli ostacoli e, nel complesso, la riduzione dell'artificialità in alveo.

-----

**DOMANDA N.11:** Ai fini del possesso dei requisiti di ammissibilità al bando, stante i tempi ristretti, è possibile posticipare la presentazione dell'atto di verifica e validazione del Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs 36/2023 a seguito di eventuale esito positivo di ammissione al finanziamento, atteso che, in fase di candidatura sarà presentato un Progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs 36/2023 rinveniente da un progetto di livello Definitivo redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 già verificato e approvato? (il Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs 36/2023 contempera le prescrizioni e le risultanze del PAU Regionale recentemente approvato).

**RISPOSTA:** Ai fini dell'attribuzione del punteggio per "Progetto esecutivo" (ex art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e art. 22, allegato I.7 del medesimo Decreto) lo stesso deve essere corredato dal relativo atto di verifica e validazione, così come previsto nella griglia di valutazione riportata al punto 8.2.3 dell'Avviso (rif. criterio E.1.3).

-----

**DOMANDA N.12:** L'indicatore di risultato RCR35 – Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni da inserire nell'istanza di partecipazione è da intendersi, seppur in unità di misura differente, come l'indicatore percentuale della popolazione comunale esposta a rischio alluvioni,

residente in area a pericolosità media? Nello specifico, nel caso di interventi proposti in associazione tra più comuni l'indicatore RCR35 – Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni sarà la somma delle popolazioni coinvolte o dovrà considerarsi quella maggiore tra i Comuni coinvolti tenendo presente della pericolosità media?

**RISPOSTA:** L'indicatore di risultato RCR35 (Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni) non è da intendersi come l'indicatore percentuale della popolazione comunale esposta a rischio alluvioni residente in area a pericolosità media. Nello specifico, il primo si riferisce ad una stima, adeguatamente motivata dal soggetto proponente, del numero dei soggetti che beneficiano dei risultati attesi dell'intervento candidato; mentre il secondo è quello desumibile dalla banca dati ISPRA IDROgeo. Nel caso di interventi proposti in associazione tra più Comuni, l'indicatore RCR35 (Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni) sarà da intendersi come la somma dei dati relativi ai soggetti che beneficiano dei risultati attesi dell'intervento candidato.

## CHIARIMENTI (agg. 10/12/24)

### CHIARIMENTO N.1 - COERENZA CON CONTRATTO DI FIUME/LAGO/COSTA

Di seguito si forniscono chiarimenti in merito ai requisiti di cui al criterio di valutazione B.- INTERVENTI INDIVIDUATI NELL'AMBITO DI UNA STRATEGIA DI CONTRATTO DI FIUME (o Lago o Costa):

1. appartenenza del Comune/unione di Comuni (o almeno uno di questi) alla rete di Soggetti sottoscrittori del Documento di Intenti ove esistente tra quelli presenti al seguente link: [http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_cis/cdf](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/cdf) ;
2. valutazione in merito alla coerenza dell'intervento candidato con la strategia del Contratto di Fiume, a cura del Comitato tecnico-scientifico/Cabina di regia istituito/a ai sensi del Documento di Intenti.

Il possesso del requisito di cui al punto 1 deve essere dimostrato tramite l'atto deliberativo, del soggetto proponente, di adesione al Documento di Intenti del Contratto, e dallo stesso Documento di Intenti sottoscritto dal soggetto proponente, ove già esistente tra quelli presenti al seguente link: [http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_cis/cdf](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/cdf)

La valutazione di cui al punto 2 dovrà essere acquisita dal soggetto proponente tramite richiesta autonoma al Comitato tecnico-scientifico/Cabina di regia del Contratto di Fiume, prima della candidatura all'Avviso, e dovrà quindi costituire documento a corredo degli elaborati progettuali trasmessi ai fini della candidatura. La valutazione dovrà riguardare in particolare la connessione dell'intervento candidato con il sistema delle criticità e valenze individuate nel Documento di Intenti e il relativo contributo al raggiungimento degli obiettivi ivi definiti.

Per ulteriore dettaglio, la documentazione completa è consultabile al sito: [http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_cis/cdf](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_cis/cdf)